

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 51/A

Il Consiglio Federale

- Preso atto della proposta di modifica dell'art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti;
- Visti gli artt. 7 e 24 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di concedere il visto di conformità all'art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti allegato sub A);

d i s p o n e

di pubblicare il testo dell'art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti unitamente al testo degli artt. 4, 20, 30, 31, 32, 35, 36 e 38 dello stesso regolamento per i quali il Consiglio Federale aveva già deliberato la conformità nella riunione del 13 giugno 2005, come da allegato sub B).

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 LUGLIO 2005

IL SEGRETARIO

Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE

Franco Carraro

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 44	Art. 44
<p>I campi di giuoco, protezione dei campi di giuoco, manutenzione dei campi di giuoco, attrezzatura dei campi di giuoco, obblighi delle società di richiedere misure di prevenzione</p> <p>1. I campi di giuoco delle Società associate alla Lega sui quali si svolgono le gare ufficiali devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento di giuoco, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., nonché alle seguenti disposizioni.</p> <p>2. Presso la Lega è operante una commissione consultiva ed ispettiva nominata dal Consiglio di Lega, su proposta del Presidente, composta da tecnici con specifici requisiti professionali in materia di edilizia civile e sportiva.</p> <p>3. La Lega sottopone i campi di giuoco a verifiche di primo impianto e periodiche tramite la Commissione di cui al punto precedente e rilascia apposito certificato di omologazione che le Società dovranno tenere esposto nello spogliatoio del direttore di gara.</p> <p>4. Le Società devono comunicare ogni eventuale variazione intervenuta in epoca successiva alla data del certificato di omologazione.</p> <p>5. Le Società devono disputare tutte le partite interne del Campionato disputato dalla prima squadra sul campo di giuoco indicato all'inizio del Campionato. Il Consiglio di Lega può autorizzare lo spostamento definitivo del campo di giuoco indicato, sentito il parere di tutte le altre società partecipanti al medesimo campionato anche se non direttamente</p>	<p>I campi di giuoco</p> <p>1. I campi di giuoco delle Società associate alla Lega sui quali si svolgono le gare ufficiali devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento di giuoco, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., al Regolamento degli Stadi della LNP, nonché alle seguenti disposizioni.</p> <p>2. <u>Invariato</u></p> <p>3. <u>Invariato.</u></p> <p>4. <u>Invariato</u></p> <p>5. <u>Invariato</u></p>

<p>campionato anche se non direttamente interessate alle gare da disputarsi.</p> <p>6. I terreni di gioco, rigorosamente in erba naturale, devono avere le dimensioni di m. 105x68. È ammesso un ridimensionamento del lato corto sino ad una larghezza minima di m. 65 per i soli casi di comprovate difficoltà tecniche dell'impianto. La superficie dei terreni di gioco deve avere una pendenza non superiore allo 0,5 per cento nella direzione degli assi, per lo smaltimento delle acque superficiali.</p> <p>7. È fatto obbligo alle società di conservare in perfetta efficienza i campi di gioco e, in particolare, di provvedere allo sgombero della neve fino a ventiquattro ore prima dell'orario ufficiale previsto per l'inizio della gara.</p> <p>8. I recinti di gioco devono essere protetti dal pubblico da separatori verticali dell'altezza minima di metri 2,20 o da altro sistema ritenuto idoneo dalla Lega.</p> <p>9. Le protezioni, così come ogni altro ostacolo di tipo fisso, devono essere poste ad una distanza minima di metri 2,50 dalle linee laterali e di m. 3,50 dalle linee di porta.</p> <p>10. L'accesso allo stadio dell'arbitro e dei calciatori deve essere separato da quello del pubblico.</p> <p>11. I campi di gioco devono essere muniti di spogliatoi separati per ufficiali di gara e per l'una e l'altra squadra, nonché di distinti locali appositamente attrezzati, secondo le norme prescritte dalla Lega, per l'assistenza sanitaria e per il controllo antidoping.</p> <p>12. Ai bordi dei terreni di gioco, alla distanza minima di m. 2,00 dalle linee laterali, devono essere installate due panchine, una per ciascuna squadra, sulle quali sono tenute a prendere posto le persone ammesse nel recinto di gioco. Le panchine devono essere allocate ed avere le caratteristiche stabilite dalla Lega.</p> <p>13. I campi di gioco devono essere dotati di impianti di illuminazione artificiale per la disputa di partite in notturna e per la</p>	<p>6. <u>Abolito</u></p> <p>7. <u>Abolito</u></p> <p>8. <u>Abolito</u></p> <p>9. <u>Abolito</u></p> <p>10. <u>Abolito</u></p> <p>11. <u>Abolito</u></p> <p>12. <u>Abolito</u></p> <p>13. <u>Abolito</u></p>
---	---

<p>regolare conduzione a termine di partite fissate in orario diurno che, per motivi meteorologici ed ambientali, si svolgano, in tutto o in parte, in condizioni di insufficiente luminosità naturale. Il valore minimo di illuminamento verticale medio in tutte le direzioni deve essere di 500 lux con rapporto tra illuminamento orizzontale e verticale compreso tra 1 e 2. Tale valore deve essere mantenuto anche in caso di mancanza di corrente di rete, per mezzo di un idoneo impianto d'emergenza.</p> <p>14. È fatto obbligo alle Società ospitanti di predisporre la dotazione, in prossimità dell'accesso al recinto di gioco e per tutta la durata della gara, di due barelle per il pronto soccorso agli infortunati con relativi barellieri specializzati; nonché di due o più ambulanze, secondo le particolari disposizioni della Lega, completamente attrezzate, all'interno dello stadio. Le ambulanze devono essere a disposizione dal momento dell'apertura dei cancelli dello stadio e fino ad un'ora dopo la conclusione della gara.</p> <p>15. Le società ospitanti hanno l'obbligo di mettere a disposizione dell'arbitro e dei guardalinee un'autovettura per lasciare lo stadio al termine della gara.</p> <p>16. Le società hanno l'obbligo di interessare le Autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico affinché predispongano adeguate misure di prevenzione, ed eventualmente di repressione, di eventuali incidenti od atti di violenza comunque consumabili, a danno di chiunque, ad opera degli spettatori.</p>	<p>14. <u>Abolito</u></p> <p>6. Le società ospitanti hanno l'obbligo di mettere a disposizione dell'arbitro e dei guardalinee un'autovettura per lasciare lo stadio al termine della gara.</p> <p>7. Le società hanno l'obbligo di interessare le Autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico affinché predispongano adeguate misure di prevenzione, ed eventualmente di repressione, di eventuali incidenti od atti di violenza comunque consumabili, a danno di chiunque, ad opera degli spettatori.</p>
---	---

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 4	Art. 4
Iscrizione ai Campionati	Iscrizione ai Campionati
<p>1. Per essere iscritte ai Campionati di competenza, le società devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. aver adempiuto ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati a tutto il 30 giugno della stagione sportiva precedente; b. aver adempiuto ogni obbligazione nei confronti degli Enti federali e delle società affiliate alla F.I.G.C., scaduta al 30 giugno della stagione sportiva precedente; c. prestare garanzie idonee, in conformità delle disposizioni emanate dalla Federazione e dagli organi di controllo di cui essa si avvale, a coprire l'eventuale disavanzo di gestione e a costituire idonea cauzione per i debiti di cui alle precedenti lettere a) e b) che siano oggetto di controversia non ancora definita; d. prestare nuove od ulteriori garanzie che dovessero essere ritenute necessarie dal Consiglio di Lega, ove per qualsiasi ragione, anche a seguito di accertamenti o rilievi della F.I.G.C. o della Lega stessa emergano situazioni peggiorate rispetto alle indicazioni fornite in base alle precedenti lettere a), b); e. presentare copia del verbale delle competenti Autorità relativo all'agibilità e capienza per la stagione sportiva in corso del campo di gioco e dei relativi impianti per il pubblico ed attrezzature; f. depositare una “lettera di impegno annuale” della Società, secondo lo schema predisposto dalla Lega, da rilasciare a favore della Lega Nazionale Professionisti, 	<p>1. Per essere iscritte ai Campionati di competenza, le società devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. aver adempiuto ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati alla data indicata dalle disposizioni federali vigenti tutto il 30 giugno della stagione sportiva precedente; b. aver adempiuto ogni obbligazione nei confronti degli Enti federali e delle società affiliate alla F.I.G.C., scaduta alla data indicata dalle disposizioni federali vigenti 30 giugno della stagione sportiva precedente; c. <u>Invariato</u> d. <u>Invariato</u> e. <u>Invariato</u> f. <u>Invariato</u>

<p>che obblighi la Società al pagamento della quota di contribuzione annuale ad essa spettante pro-quota, senza vincoli di solidarietà con le altre Società. Ciò al fine di garantire il pagamento delle rate trimestrali del finanziamento del quale la Lega Nazionale Professionisti è divenuta garante in base alla delibera del 17 luglio 2000.</p> <p>2. La società inadempiente agli obblighi previsti nel presente articolo, che non provveda tempestivamente a regolarizzare la situazione patrimoniale entro i termini che le vengono fissati dal Consiglio di Lega, non può essere iscritta al Campionato di competenza, fatti salvi altri provvedimenti previsti dalle norme vigenti.</p>	<p>g. depositare una “lettera di impegno annuale” della Società, secondo lo schema predisposto dalla Lega, da rilasciare a favore della Lega Nazionale Professionisti, che obblighi la Società al pagamento della quota di contribuzione annuale ad essa spettante pro-quota, senza vincoli di solidarietà con le altre Società. Ciò al fine di garantire il pagamento delle rate semestrali del finanziamento del quale la Lega Nazionale Professionisti è divenuta garante in base alla delibera dell'8 settembre 2004.</p> <p>2. <u>Invariato</u></p>
<p style="text-align: center;">Art. 20</p> <p style="text-align: center;">Interventi federali</p> <p>1. La F.I.G.C. assegna alla Lega, istituendo un apposito conto presso di questa, somme destinate alla concessione di interventi da corrispondere alle società aderenti per l'acquisto di beni strumentali e per spese d'impianto; e detta le direttive per la loro ripartizione conservando ogni inerente potere di controllo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20</p> <p style="text-align: center;">Interventi federali</p> <p>1. La F.I.G.C. assegna alla Lega somme destinate per il perseguimento dei propri fini istituzionali.</p> <p>2. La Lega, istituendo un apposito conto, destina le somme a titolo di interventi da corrispondere alle proprie società associate per l'acquisto di beni strumentali e per spese d'impianto.</p>

Art. 30

Quota percentuale di partecipazione sugli incassi

1. Per ogni gara di campionato, la società ospitante deve corrispondere in contanti alla società ospitata, al termine dell'incontro, una quota percentuale di partecipazione sull'incasso. La quota, che deve comunque coprire le spese di trasferta e quelle di soggiorno nella misura forfetaria stabilita annualmente dal Consiglio di Lega, deve essere calcolata sull'incasso lordo depurato delle imposte e tasse erariali e delle quote previste dagli artt. 19, lettera d), e 21 delle presenti norme.
2. La quota percentuale di partecipazione spettante alla società ospitata viene fissata per ogni Campionato dal Consiglio di Lega. La quota deve essere corrisposta anche sugli abbonamenti, nonché sulle tessere e sui biglietti omaggio distribuiti dalla società ospitante, secondo le modalità previste dalle presenti norme.
3. Il borderò d'incasso deve essere compilato durante lo svolgimento della gara in presenza del rappresentante della società ospitata che deve apporvi il proprio visto.
4. Una copia del borderò deve essere consegnata alla società ospitata unitamente all'importo della quota percentuale di cui al precedente comma 1.
5. Altra copia del borderò, vistata come prescritto al precedente comma 3, deve essere inviata dalla società ospitante a mezzo di lettera raccomandata alla Lega entro i due giorni successivi allo svolgimento della gara, unitamente all'importo delle quote indicate al precedente comma 1.
6. La violazione delle disposizioni dei precedenti commi 3, 4 e 5 comportano il deferimento della società ospitante secondo le norme del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 30

Quota percentuale di partecipazione sugli incassi

1. Per ogni gara di campionato, la società ospitante deve corrispondere ~~in contanti~~ alla società ospitata, ~~al termine dell'incontro~~, una quota percentuale di partecipazione sull'incasso. La quota, che deve comunque coprire le spese di trasferta e quelle di soggiorno ~~nella misura forfetaria stabilita annualmente dal Consiglio di Lega~~, deve essere calcolata sull'incasso lordo depurato delle imposte e tasse erariali ~~e delle quote previste dagli artt. 19, lettera d), e 21 delle presenti norme~~
2. Invariato
3. Invariato
4. Invariato
5. Altra copia del borderò, ~~vistata come prescritto al precedente comma 3~~, deve essere inviata dalla società ospitante ~~a mezzo di lettera raccomandata~~ alla Lega entro i due giorni successivi allo svolgimento della gara, ~~unitamente all'importo delle quote indicate al precedente comma 1~~
6. La violazione delle disposizioni dei precedenti commi 3, 4 e 5 comportano il deferimento della società ospitante secondo le norme del Codice di Giustizia Sportiva.

<p style="text-align: center;">Art. 31</p> <p>Rimborso spese per gare effettuate in campo neutro</p> <p>1. La società che ha subito la squalifica del proprio campo di gioco deve corrispondere, come minimo, alla società ospitata su altro campo la quota percentuale di partecipazione sull'incasso, determinata in base alla media delle quote percentuali corrisposte per le gare disputate sul proprio campo dall'inizio del Campionato. Se il numero delle gare disputate è inferiore a cinque, il calcolo deve essere effettuato sulla media delle quote percentuali corrisposte nel Campionato precedente.</p> <p>2. Ove nel Campionato precedente la società ospitante abbia militato in serie inferiore, la quota percentuale di partecipazione sull'incasso è determinata in base alla media delle quote percentuali di partecipazione sull'incasso corrisposte per le prime cinque partite disputate sul proprio campo nel Campionato in corso.</p> <p>3. La società ospitante è tenuta a rimborsare anche le eventuali maggiori spese di trasferta che, per effetto dello spostamento della gara, la società ospitata sostiene. L'entità del rimborso è stabilita annualmente dalla Lega in misura forfettaria.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31</p> <p>Rimborso spese per gare effettuate in campo neutro</p> <p>1. <u>Invariato</u></p> <p>2. <u>Abolito</u></p> <p>3. <u>Abolito</u></p>
<p style="text-align: center;">Art. 32</p> <p>Rimborso spese per gare non effettuate o sospese</p> <p>1. Per le gare di Campionato di Serie A e B sospese prima dell'inizio del secondo tempo o che non possano svolgersi nei giorni stabiliti a causa dell'assenza dell'arbitro o per impraticabilità del campo, ovvero per altra causa di forza maggiore, la Lega è tenuta a rimborsare alla società ospitata le spese di trasferta e soggiorno previste dall'art. 30 comma 1. Tale rimborso non è dovuto ove la gara si svolga ugualmente in forma amichevole, per accordo fra le società interessate sulla ripartizione dell'incasso.</p> <p>2. Ove la società ospitante rinunzi alla disputa della gara, deve corrispondere alla</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32</p> <p>Rimborso spese per gare non effettuate o sospese</p> <p>1. <u>Abolito</u></p> <p>2. <u>Invariato</u></p>

società ospitata la quota di percentuale di partecipazione sull'incasso risultante dalla media delle quote percentuali corrisposte per le gare disputate sul proprio campo dall'inizio del Campionato. Se il numero delle gare disputate è inferiore a cinque, il calcolo deve essere effettuato sulla media delle quote percentuali corrisposte nel Campionato precedente.

3. Ove nel Campionato precedente la società ospitante abbia militato in serie inferiore la quota percentuale di partecipazione sull'incasso è determinata in base alla media delle quote percentuali di partecipazione sull'incasso corrisposte per le prime cinque partite disputate sul proprio campo nel Campionato in corso.

4. Ove la rinunzia venga comunicata dalla società ospitante entro il termine stabilito dall'art. 37, comma 1, delle presenti norme, il calcolo della quota percentuale di partecipazione sull'incasso deve essere effettuato senza tenere conto delle eventuali maggiorazioni necessarie a coprire le spese di trasferta.

5. Ove la rinunzia venga comunicata dalla società ospitata, questa è tenuta a corrispondere alla società ospitante un indennizzo pari all'80% della media degli incassi netti effettuati dall'inizio del Campionato e se il numero delle gare disputate è inferiore a cinque, della media degli incassi del precedente Campionato. Al fine del calcolo, si applica il disposto del presente articolo. L'indennizzo è elevato dall'80 % all'85 % nel caso in cui la rinunzia non venga comunicata entro il termine stabilito dall'art. 37 comma 1; termine utile per evitare alla società ospitante le spese di organizzazione della gara.

6. Il Consiglio di Lega stabilisce, con criterio di equità, l'indennizzo dovuto dalla società che rinunzia alla disputa di gara amichevole o di Coppa Italia.

7. Le quote di partecipazione e gli indennizzi previsti negli artt. 30, 31 e nel presente articolo sono, in caso di

3. Abolito

4. Abolito

5. Invariato

6. Il Consiglio di Lega stabilisce, con criterio di equità, ~~l'indennizzo dovuto se è dovuto un indennizzo~~ dalla società che rinunzia alla disputa di gara amichevole o di Coppa Italia.

7. Invariato

inadempimento da parte della società obbligata, corrisposti, con diritto di regresso, dalla Lega.

Art. 35

Recupero delle gare non iniziate, interrotte od annullate e gare in campo neutro

1. Le gare non iniziate devono essere recuperate il giorno successivo a quello fissato, salvo i casi:
 - a. di perdurante impraticabilità del campo, da constatarsi dall'arbitro in presenza delle squadre il giorno successivo a quello fissato ed all'ora stabilita per l'effettuazione della gara;
 - b. che una od entrambe le squadre siano già impegnate in una successiva gara infrasettimanale, sia essa di calendario o di recupero, nel quadro delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega o di altre competizioni internazionali alle quali le società sono state autorizzate a partecipare;
 - c. che si tratti di gara infrasettimanale. In tali casi il Presidente della Lega provvede a fissare la data di recupero della gara, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento.
2. Per le gare non terminate nel caso la sospensione definitiva sia avvenuta prima del termine del primo tempo, le due Società hanno facoltà di accordarsi per recuperare la gara il giorno successivo, previa ratifica dell'accordo da parte della Lega. Negli altri casi o in caso di mancato accordo fra le due Società, il Presidente della Lega provvede a fissare la data di recupero delle gare, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento.
3. Per le gare annullate il Presidente della Lega provvede a fissare la data di ripetizione della gara, da effettuarsi entro quindici giorni.

Art. 35

Recupero delle gare non iniziate, interrotte od annullate e gare in campo neutro

1. Le gare non iniziate devono essere recuperate il giorno successivo a quello fissato, salvo i casi:
 - a. Invariato
 - b. Invariato
 - c. Invariato
 - d. **di mancato inizio della gara a causa di fatti o situazioni che comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva.**
- 2. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta la prosecuzione, in altra data, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dall'arbitro.**
- 3. Per le gare interrotte, le due Società hanno facoltà di accordarsi per disputare la prosecuzione della gara il**

	<p>giorno successivo, previa ratifica dell'accordo da parte della Lega. In caso di mancato accordo fra le due Società, o di mancata ratifica da parte della Lega, il Presidente della Lega provvede a fissare la data di prosecuzione della gara, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento.</p> <p>4. La prosecuzione delle gare interrotte avviene con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento dell'interruzione, come da referto dell'arbitro; b. nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due società al momento dell'interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta dell'arbitro il giorno dell'interruzione, con le seguenti avvertenze: <ul style="list-style-type: none"> i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente; ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione; iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione; iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta; v) le ammonizioni singole inflitte dall'arbitro nel corso della gara
--	---

<p>5. In caso di sospensione delle gare dopo l'inizio del secondo tempo, le tessere di abbonamento non sono valide per la gara di recupero.</p> <p>6. Il Comitato di Presidenza della Lega può disporre, a suo insindacabile giudizio, che le gare organizzate dalla Lega stessa si svolgano a porte chiuse.</p> <p>7. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, il Comitato di Presidenza della Lega provvede a requisire un campo ritenuto idoneo in altro Comune.</p>	<p>interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;</p> <p>vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara.</p> <p>5. Per le gare annullate il Presidente della Lega provvede a fissare la data di ripetizione della gara, da effettuarsi entro quindici giorni.</p> <p>6. Gli incassi delle gare di recupero di cui ai precedenti commi 1 e 2 spettano alla società ospitante la quale deve provvedere a tutte le spese di organizzazione ed al rimborso dei biglietti venduti per la gara sospesa o non iniziata ed al riconoscimento della validità del loro biglietto o abbonamento in occasione della prosecuzione della gara interrotta o del recupero della gara non iniziata. La società ospitante deve inoltre versare le percentuali spettanti alla società ospitata ed alla Lega, calcolate sull'importo totale degli incassi delle due gare.</p> <p>7. Il Comitato di Presidenza della Lega può disporre, a suo insindacabile giudizio, che le gare organizzate dalla Lega stessa si svolgano a porte chiuse.</p> <p>8. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, il Comitato di Presidenza della Lega provvede a requisire un campo ritenuto idoneo in altro Comune.</p>
<p>Art. 36</p> <p>Ritiro ed esclusione dalle competizioni ufficiali</p>	<p>Art. 36</p> <p>Ritiro ed esclusione dalle competizioni ufficiali</p>

1. Le società che si ritirano dalle competizioni ufficiali in corso sono tenute al pagamento, per tutte le gare alle quali non partecipano, degli indennizzi l'eventuale ammenda irrogata dal competente Organo disciplinare. A carico di tali società si applicano altresì i provvedimenti previsti dalla

1. Le società che si ritirano dalle competizioni ufficiali in corso sono tenute al pagamento, per tutte le gare alle quali non partecipano, degli indennizzi **oltre all'eventuale ammenda irrogata dal competente Organo disciplinare**. A carico di

<p>applicano altresì i provvedimenti previsti dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dalle presenti norme.</p> <p>2. Il Consiglio di Lega, quando ritenga che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, può, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente della F.I.G.C. una deroga alle disposizioni dell'art. 53 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..</p> <p>3. Il Consiglio di Lega può, nella ricorrenza dei presupposti indicati nel comma precedente, ridurre in tutto o in parte gli indennizzi previsti dai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 32.</p>	<p>tali società si applicano altresì i provvedimenti previsti dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dalle presenti norme.</p> <p>2. <u>Invariato</u></p> <p>3. <u>Invariato</u></p>
<p>Art. 38 Tornei organizzati dalle società</p>	<p>Art. 38 Tornei organizzati dalle società</p>
<p>1. Le società della Lega che intendono organizzare tornei per l'assegnazione di trofei coppe od altri premi devono presentare, almeno venti giorni prima della data fissata per l'inizio del torneo, il relativo Regolamento alla Lega per l'approvazione.</p> <p>2. Nel caso di tornei ai quali partecipano società associate a Leghe diverse o affiliate a Federazioni estere, l'approvazione del Regolamento è di competenza del Presidente della F.I.G.C., cui le richieste devono pervenire per il tramite della Lega. Il Presidente della F.I.G.C. demanda l'organizzazione del torneo all'ente che ritiene più idoneo.</p> <p>3. Le società partecipanti al torneo che intendono utilizzare le prestazioni di calciatori tesserati per altre società, devono richiedere alle Leghe competenti specifica e preventiva autorizzazione, indicando il nominativo dei calciatori ed allegando il nulla-osta delle società di appartenenza.</p> <p>4. Le società di Serie A e B che organizzano tornei devono richiedere all'A.I.A., tramite la Lega, l'invio degli arbitri e dei guardalinee.</p> <p>5. È proibito organizzare gare o tornei, tramite intermediari o tesserati, comunque</p>	<p>1. <u>Invariato</u></p> <p>2. <u>Invariato</u></p> <p>3. <u>Invariato</u></p> <p>4. <u>Invariato</u></p> <p>5. È proibito organizzare gare o tornei, tramite intermediari o tesserati, co-</p>

<p>operanti a fine di lucro.</p> <p>6. La Lega, nel concedere l'autorizzazione a disputare gare amichevoli, tiene conto degli impegni di campionato e di Coppa Italia delle società.</p> <p style="text-align: center;">Art. 44</p> <p>I campi di giuoco, protezione dei campi di giuoco, manutenzione dei campi di giuoco, attrezzatura dei campi di giuoco, obblighi delle società di richiedere misure di prevenzione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I campi di giuoco delle Società associate alla Lega sui quali si svolgono le gare ufficiali devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento di giuoco, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., nonché alle seguenti disposizioni. 2. Presso la Lega è operante una commissione consultiva ed ispettiva nominata dal Consiglio di Lega, su proposta del Presidente, composta da tecnici con specifici requisiti professionali in materia di edilizia civile e sportiva. 3. La Lega sottopone i campi di giuoco a verifiche di primo impianto e periodiche tramite la Commissione di cui al punto precedente e rilascia apposito certificato di omologazione che le Società dovranno tenere esposto nello spogliatoio del direttore di gara. 4. Le Società devono comunicare ogni eventuale variazione intervenuta in epoca successiva alla data del certificato di omologazione. 5. Le Società devono disputare tutte le partite interne del Campionato disputato dalla prima squadra sul campo di giuoco indicato all'inizio del Campionato. Il Consiglio di Lega può autorizzare lo spostamento definitivo del campo di giuoco indicato, sentito il parere di tutte le altre società partecipanti al medesimo campionato anche se non direttamente interessate alle gare da disputarsi. 	<p>munque operanti a fine di lucro.</p> <p>6. <u>Invariato</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 44</p> <p>I campi di giuoco</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I campi di giuoco delle Società associate alla Lega sui quali si svolgono le gare ufficiali devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento di giuoco, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., al Regolamento degli Stadi della LNP, nonché alle seguenti disposizioni. 2. <u>Invariato</u> 3. <u>Invariato.</u> 4. <u>Invariato</u> 5. <u>Invariato</u>
---	--

<p>6. I terreni di gioco, rigorosamente in erba naturale, devono avere le dimensioni di m. 105x68. È ammesso un ridimensionamento del lato corto sino ad una larghezza minima di m. 65 per i soli casi di comprovate difficoltà tecniche dell'impianto. La superficie dei terreni di gioco deve avere una pendenza non superiore allo 0,5 per cento nella direzione degli assi, per lo smaltimento delle acque superficiali.</p> <p>7. È fatto obbligo alle società di conservare in perfetta efficienza i campi di gioco e, in particolare, di provvedere allo sgombero della neve fino a ventiquattro ore prima dell'orario ufficiale previsto per l'inizio della gara.</p> <p>8. I recinti di gioco devono essere protetti dal pubblico da separatori verticali dell'altezza minima di metri 2,20 o da altro sistema ritenuto idoneo dalla Lega.</p> <p>9. Le protezioni, così come ogni altro ostacolo di tipo fisso, devono essere poste ad una distanza minima di metri 2,50 dalle linee laterali e di m. 3,50 dalle linee di porta.</p> <p>10. L'accesso allo stadio dell'arbitro e dei calciatori deve essere separato da quello del pubblico.</p> <p>11. I campi di gioco devono essere muniti di spogliatoi separati per ufficiali di gara e per l'una e l'altra squadra, nonché di distinti locali appositamente attrezzati, secondo le norme prescritte dalla Lega, per l'assistenza sanitaria e per il controllo antidoping.</p> <p>12. Ai bordi dei terreni di gioco, alla distanza minima di m. 2,00 dalle linee laterali, devono essere installate due panchine, una per ciascuna squadra, sulle quali sono tenute a prendere posto le persone ammesse nel recinto di gioco. Le panchine devono essere allocate ed avere le caratteristiche stabilite dalla Lega.</p> <p>13. I campi di gioco devono essere dotati di impianti di illuminazione artificiale per la disputa di partite in notturna e per la regolare conduzione a termine di partite fissate in orario diurno che, per motivi</p>	<p>6. <u>Abolito</u></p> <p>7. <u>Abolito</u></p> <p>8. <u>Abolito</u></p> <p>9. <u>Abolito</u></p> <p>10. <u>Abolito</u></p> <p>11. <u>Abolito</u></p> <p>12. <u>Abolito</u></p> <p>13. <u>Abolito</u></p>
--	---

<p>meteorologici ed ambientali, si svolgano, in tutto o in parte, in condizioni di insufficiente luminosità naturale. Il valore minimo di illuminamento verticale medio in tutte le direzioni deve essere di 500 lux con rapporto tra illuminamento orizzontale e verticale compreso tra 1 e 2. Tale valore deve essere mantenuto anche in caso di mancanza di corrente di rete, per mezzo di un idoneo impianto d'emergenza.</p> <p>14. È fatto obbligo alle Società ospitanti di predisporre la dotazione, in prossimità dell'accesso al recinto di gioco e per tutta la durata della gara, di due barelle per il pronto soccorso agli infortunati con relativi barellieri specializzati; nonché di due o più ambulanze, secondo le particolari disposizioni della Lega, completamente attrezzate, all'interno dello stadio. Le ambulanze devono essere a disposizione dal momento dell'apertura dei cancelli dello stadio e fino ad un'ora dopo la conclusione della gara.</p> <p>15. Le società ospitanti hanno l'obbligo di mettere a disposizione dell'arbitro e dei guardalinee un'autovettura per lasciare lo stadio al termine della gara.</p> <p>16. Le società hanno l'obbligo di interessare le Autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico affinché predispongano adeguate misure di prevenzione, ed eventualmente di repressione, di eventuali incidenti od atti di violenza comunque consumabili, a danno di chiunque, ad opera degli spettatori.</p>	<p>14. <u>Abolito</u></p> <p>6. Le società ospitanti hanno l'obbligo di mettere a disposizione dell'arbitro e dei guardalinee un'autovettura per lasciare lo stadio al termine della gara.</p> <p>7. Le società hanno l'obbligo di interessare le Autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico affinché predispongano adeguate misure di prevenzione, ed eventualmente di repressione, di eventuali incidenti od atti di violenza comunque consumabili, a danno di chiunque, ad opera degli spettatori.</p>
---	---